

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.42 DEL 09-11-18

Folignano, li 30-11-18

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER GIOVANI COPPIE "BUONI CASA". AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DI ALLOGGIO PRIMA DEI 10 ANNI DI INALIENABILITA' PREVISTI DALLA L.R. 36/2005 - SIGG. VITA=

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di novembre alle ore 19:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

Dott. FLAIANI ANGELO	P	NEPI COSTANTINO	P
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	P
CASINI BRUNELLA	P	DE LUCA TEODORO	P
D'OTTAVIO SAMUELE	P	Di Ovidio Diego	P
COSMI RITA	P	TONELLI DANIELE	P
SANTONI DANIELA	P	PETRONI FABIO	P
OCCHIONERO CHIARA	P		

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VII Settore, in qualità di responsabile del servizio Urbanistica esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata dando atto che dovrà essere attivata apposita procedura di variante urbanistica.

Folignano li 23.11.2018
Il Responsabile del VII Settore
(*arch. Carlo Guaiani*)

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VI Settore, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario attesta che la deliberazione proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Folignano li,
Il Responsabile del VI Settore
(*Marinella Capriotti*)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: che

- i Sigg. Vitagliani Enea e Mochi Donatella, a seguito di Bando pubblico, sono risultati assegnatari e hanno usufruito del contributo in conto capitale "buoni casa", a fondo perduto, per l'acquisto prima casa;
- in data 30.04.2009 con atto Marianna Calabrese i Sigg. Vitagliani Enea e Mochi Donatella hanno provveduto ad acquistare la propria abitazione in via Asti 1/B con relativo garage;
- ai sensi della L.R. 36/2005 art.1,3 comma 4 e così come ribadito dal Bando all'art.12, "l'acquirente è tenuto a conservare la proprietà dell'alloggio e ad utilizzarlo come prima abitazione per almeno 10 anni dall'atto di acquisto, salva espressa autorizzazione comunale per gravi, sopravvenuti e documentati motivi";

DATO ATTO che con nota prot. n. 17538 del 05.11.2019 i Sigg. Vitagliani - Mochi hanno inoltrato a questo Comune richiesta di autorizzazione all'alienazione dell'immobile acquistato con il contributo Buoni casa adducendo le seguenti motivazioni:

- l'abitazione è diventata eccessivamente piccola e non idonea in quanto il nucleo familiare, all'atto dell'acquisto dell'immobile, era formato esclusivamente dai coniugi mentre attualmente è composto da 5 persone, coniugi e tre figli;
- la compravendita dell'abitazione oggetto di contributo non presuppone nessuna attività di speculazione edilizia essendo il prezzo di vendita inferiore a quanto speso nel 2009, così come si evince dalla documentazione allegata;
- l'obbligo di inalienabilità dei 10 anni è prossimo alla scadenza, avendo termine il 30.04.2019, pertanto si chiede di anticipare un periodo minimo di tempo solo al fine di poter acquistare una nuova abitazione di dimensione maggiori già individuata;

CONSIDERATO:

- che con propria nota prot. 50689 del 06.11.2012 la Provincia di Ascoli Piceno ha comunicato che l'autorizzazione alla vendita prima dei 10 anni è di competenza del comune dove è ubicato l'alloggio previa valutazione delle motivazioni che, in mancanza di un apposito Regolamento Comunale, dovranno essere valutati di volta in volta;

VISTA la Perizia asseverata a firma del Perito agrario Pietro Ciabattoni in data 07.11.2018, acquisita al protocollo in data 08.11.2018 con il n. 17786 dalla quale risulta che la superficie utile dell'alloggio oggetto della richiesta è di mq. 77,90, inferiore quindi a mq. 80,00 (superficie minima per nuclei familiari costituiti da n. 5 (cinque) persone;

VISTO lo Stato di Famiglia in data 07.11.2018 dal quale risulta che il nucleo familiare è così costituito:

- Vitagliani Enea;
- Mochi Donatella;

- Vitagliani Cristian;
- Vitagliani Viola Stella;
- Vitagliani Aurora;

VISTO il documento istruttorio con parere favorevole in data 16.11.2018 a firma del Responsabile del VII Settore in qualità di Responsabile del procedimento di seguito allegato;

RITENUTO:

- che i motivi addotti e documentati dai richiedenti possono ritenersi sufficienti al rilascio della concessione dell'autorizzazione all'alienazione richiesta;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art.49 del D.Lvo 267/2000 e s.m.i., dai Responsabili di Settore interessati;

VISTO il parere espresso dalla competente commissione consiliare nella seduta del;

PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti; Consiglieri votanti; Voti favorevoli; Voti contrari; Astenuti

DELIBERA

di richiamare la premessa narrativa come parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

di autorizzare ai Sigg. Vitagliani Enea nato a Lucera (FG) il 21/07/1974 e Mochi Donatella nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 24/08/1978, entrambi residenti a Folignano in via aSTI 1/B, **la vendita** dell'alloggio acquistato con contributi in conto capitale "Buoni Casa" a fondo perduto a favore delle giovani coppie **prima dei dieci anni di inalienabilità previsti dall'art. 13 della L.R. 36/2005** in ragione delle motivazioni in premessa descritte, ritenute gravi e sopravvenute;

di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere inoltrato a cura dell'ufficio Urbanistica ai Sigg. Vitagliani-Mochi e alla Provincia di Ascoli Piceno - Servizio Edilizia Residenziale Pubblica;

Data l'urgenza

PROCEDUTOSI a votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti; Consiglieri votanti; Voti favorevoli; Voti contrari; Astenuti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del d.Lvo 267/2000 e s.m.i.

Documento Istruttorio

Il sottoscritto Responsabile del procedimento:

Dato atto che:

- i Sig.ri Vitagliano Enea e Mochi Donatella erano stati ammessi al contributo in conto capitale a fondo perduto per "giovani coppie" nella misura di € 10.000,00 a che gli stessi con atto Notaio Marianna Calabrese in data 30 aprile 2009 (Rep. n. 5631 - Racc. n. 3300) avevano provveduto all'acquisto dell'abitazione in oggetto distinto al N.C.F.di questo Comune al Foglio n. 4, particella n. 593 sub. 4;

- ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. 36/2005 e ribadito all'art. 12 del bando per la concessione di contributi in conto capitale per giovani coppie "buoni casa" l'acquirente è tenuto a conservare la proprietà dell'alloggio e ad utilizzarlo come prima abitazione per un periodo di almeno 10 anni dalla data dell'atto di acquisto, salva espressa autorizzazione comunale per gravi, sopravvenuti e documentati motivi.
- in data 05.11.2018 (Prot. n. 18538) i Sig.ri Vitagliano Enea e Mochi Donatella hanno prodotto la richiesta per l'alienazione dell'alloggio oggetto di contributo prima del termine decennale di cui sopra;
- tale richiesta nasceva dalla necessità di poter procedere all'acquisto di un alloggio delle dimensioni adeguate ad accogliere il nuovo nucleo familiare che, a seguito della nascita di in data 07.11.2018 è attualmente composto da n. 5 (cinque) persone, così come verificato con lo stato di famiglia in data 07.11.2018;
- dall'esame della documentazione è stata riscontrata una difformità planimetrica tra lo stato approvato e lo stato di fatto e che per tale ragione i richiedenti hanno regolarizzato la difformità di cui sopra mediante la presentazione di una CILA a Sanatoria e versamento di € 1.000,00 a titolo di oblazione;
- dato atto che la superficie minima abitale per nuclei familiari composti da n. 5 persone è di mq. 80,00, così come previsto all'art. 2, comma 2 della L.R. 16/12/2005, n. 36 e ss.mm.ii e che dalla perizia giurata a firma del Perito Agrario Pietro Ciabattoni in data 08.11.2018, acquisita al protocollo in pari data con il n. 17786, risulta che la superficie utile dell'alloggio oggetto della richiesta di alienazione è pari a mq. 77,90 insufficiente quindi ad ospitare il nucleo familiare del richiedente.

Ritenuto che le motivazioni addotte possano essere ricomprese tra i "gravi" motivi elencati nel parere della Provincia di Ascoli Piceno come *"inadeguatezza del'alloggio"*;

esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'accoglimento dell'istanza.

Folignano, il 16.11.2018

Il Responsabile del procedimento
arch. Carlo Guaiani

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Dott. FLAIANI ANGELO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 30-11-18 e vi resterà fino al giorno 15-12-18 .

Folignano, li 30-11-18

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 11-12-18 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

=====